

CONVENZIONE EX ART.1, CO.557, LEGGE N.311/2004

Il Comune di MAGLIE con sede a Maglie – Piazza A. Moro, n. 1, (C.F. 83000390753), rappresentato da _____ il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

E

Il Comune di CAPRARICA DI LECCE con sede in _____ (C.F. _____), rappresentato da _____, il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

PREMESSO CHE:

- l'art.92, co.1, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono svolgere la loro prestazione lavorativa anche in favore di altri enti locali;
- l'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- il Comune di Maglie con deliberazione G.C. n.____ del _____ ha autorizzato l'utilizzo della dipendente Carluccio Valentina, cat.C, profilo professionale di "Istruttore amministrativo/contabile", da parte del Comune di Caprarica di Lecce per 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, fino al 30/09/2019, approvando il relativo schema di convenzione;
- il Comune di Caprarica di Lecce ha approvato con deliberazione G.C. n.____ del _____ lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Maglie e il Comune di Caprarica di Lecce per l'utilizzo della dipendente del Comune di Maglie Carluccio Valentina, per 12 ore settimanali e sino al 30/09/2019, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

Convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Maglie autorizza l'utilizzo da parte del Comune di Caprarica di Lecce della propria dipendente Carluccio Valentina, cat.C, profilo professionale di "istruttore amministrativo/contabile", con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time al 66%.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30/09/2019. Essa potrà essere rinnovata per espressa volontà dei competenti

organi degli enti sottoscrittori e previo consenso della dipendente interessata e risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente.

ART. 3 – STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

La dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – UTILIZZO DELLA DIPENDENTE

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente Carluccio Valentina per un tempo di lavoro di n.12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 24 ore settimanali, fermo restando il rispetto del tetto massimo delle prestazioni orarie cumulate tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari a n.12 ore settimanali, è individuata previa intesa informale con la dipendente, tenendo conto delle esigenze del Comune di provenienza.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del Comune di Caprarica di Lecce, fatta salva la possibilità di svolgere attività lavorativa per conto dello stesso, presso altri Enti ecc. per riunioni e/o incontri riferibili alle attività del Comune utilizzatore.

ART. 7 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore. Le trasferte sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse, previa intesa informale tra gli enti stessi.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 12 ore settimanali e i compensi accessori previsti eventualmente sulla base delle modalità e risorse dell'Ente utilizzatore.

ART. 9 – CLAUSOLE FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti

collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio della dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.

_____, li _____

Per il Comune di Maglie

Per il Comune di Caprarica di Lecce

Per accettazione

La dipendente
